

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Pietro Paolo Piras

Il Segretario  
Dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 10.03.2015 al 25.03.2015 al n. 53

Terralba, 10.03.2015

L'Impiegato Incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba, \_\_\_\_\_

L'impiegato incaricato/a

deliberazione trasmessa a:

Comuni aderenti.  
 Presidente  
 servizio finanziario  
 servizio tributi \ biblioteca  
 servizio amministrativo  
 servizio socio assistenziale \ culturale  
 servizio tecnico

## DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Provincia di Oristano

N. 04 Del 09.03.2015	OGGETTO: Approvazione Regolamento sui procedimenti amministrativi
-------------------------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di Marzo, con inizio alle ore 16.00 in Terralba, presso l'ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita l'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Piras Pietro Paolo	X	
Casciu Gerardo	X	
Cera Emanuele	X	
Garau Pierfrancesco		X
Santucciu Andrea)	X	

Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà.

Si da atto che il Sindaco di Arborea ha comunicato al segretario di aver altri impegni istituzionali e pertanto è impossibilitato alla partecipazione della seduta odierna.

### L'ASSEMBLEA

Premesso che:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come innovata dalle Leggi n. 15/2005, n. 80/2005, n. 69/2009 e da ultimo dal D.L. 5/2012 convertito in L. n. 35/2012, detta un complesso di norme in materia di procedimenti amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nell'intento di assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa;
- l'art. 29, comma 2, della medesima legge stabilisce che gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla suddetta legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi ivi stabiliti;

**Ricordato** in particolare che la legge 18 giugno 2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ha apportato significative modifiche alla citata legge 241/1990, sancendo l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, di individuare un responsabile, di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso entro un termine prefissato con apposito regolamento;

**Tenuto conto** che l'art. 2 della L. 241/1990, come modificato dalla suindicata legge 69/2009, impegna le Amministrazioni ad indicare i termini di conclusione dei procedimenti che non possono essere superiori a 90 giorni e solo eccezionalmente possono essere di 180 giorni, nel caso di procedimenti complessivi, nei quali emergono rilevanti profili di sostenibilità organizzativa e di contenimento degli interessi pubblici tutelati;

**Rilevato** che, in mancanza di disposizioni di legge o regolamentari che abbiano stabilito un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine generale di 30 giorni previsto dalla L. 69/2009;

**Tenuto conto**, altresì, che il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito in L. n. 35/2012, ha modificato la responsabilità dell'Amministrazione in caso di mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti, stabilendo l'obbligo di individuare, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, un soggetto cui attribuire un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonché l'obbligo di inserire, tra i criteri per la valutazione della performance individuale e come causa della responsabilità del dirigente/funziario, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento di conclusione del procedimento;

**Richiamata** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” che, in particolare, introduce il comma 1-ter, dell'art. 1, e l'art. 6-bis, della legge 241/1990;

**Considerato** quanto previsto dall'art. 1, comma 15 della legge 190/2012 che prevede l'obbligo di pubblicare nel sito web istituzionale delle pubbliche amministrazioni le informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità completezza e semplicità di consultazione;

**Ritenuto** di proporre all'approvazione dell'ASSEMBLEA un quadro regolamentare organico e aggiornato alle disposizioni di legge introdotte in materia di procedimento amministrativo, demandando al CdA l'approvazione dell'elenco dei procedimenti e del termine di conclusione degli stessi, sulla scorta delle seguenti considerazioni e motivazioni giuridico - organizzative:

- la stessa legge n. 241/1990 e, in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4, qualifica “provvedimenti” e non atti normativi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dei quali sono individuati i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. In applicazione analogica delle disposizioni predette appare corretto demandare alla giunta l'individuazione dei termini dei procedimenti;
- l'opzione prescelta evita contraddizioni e sovrapposizioni di competenze appartenenti all'Assemblea e al CdA, in quanto il quadro normativo regolamentare è attribuito all'organo consiliare di indirizzo e controllo, fatto salvo per quanto attiene ai profili organizzativi affidati alla giunta ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Orbene, la materia dell'individuazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e dei responsabili dei procedimenti attiene al livello organizzativo attribuito alla competenza della giunta;

**Visto** altresì il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” che impone alle amministrazioni l'adozione di misure finalizzate ad assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa;

**Preso atto** che il suddetto decreto sulla trasparenza ha istituito il diritto di accesso civico sugli atti per i quali è obbligatoria la pubblicazione sul sito internet comunale estendendo notevolmente il diritto di accesso alla documentazione amministrativa disciplinata dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii.;

**Ritenuto** di regolamentare successivamente, con apposito atto, il nuovo diritto introdotto dal D.Lgs. n. 33/2013 contemperandolo con il diritto di accesso disciplinato dalla legge generale n. 241/1990, mediante adozione del “*Regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi*”;

**Visto** l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

**Accertata** la competenza dell'Assemblea ai sensi degli artt. 32 e 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 26/2000 e ss. mm. ed ii.;

**Acquisito** il parere favorevole del responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica;

Con votazione unanime

#### **DELIBERA**

1. **di approvare** il “*Regolamento sui procedimenti amministrativi*”, composto di n. 35 articoli, nel testo allegato “A”;
2. **di rinviare** la disciplina del diritto di accesso civico, ad apposito atto di ADOZIONE del “*Regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi*”.
3. **di dare atto** che il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. **di disporre** la sua pubblicazione sul sito dell'Ente, nell'apposita sezione.

**Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo per separata votazione unanime**